



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 2/2024** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Acustica
- Bandi / Avvisi
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco



ACUSTICA

ACUSTICA

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA NUOVE REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 12, comma 6-octies, Legge N. 18/2024 (G.U. N. 60 del 12.03.2024)

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 18/2024 di conversione, con modificazioni del D.L. 215/2023, meglio conosciuto come decreto Milleproroghe, fa tirare un sospiro di sollievo ai tecnici competenti in acustica. Sono stati prorogati di ulteriori 3 anni i termini per l'aggiornamento professionale dei tecnici in acustica a causa dell'eccezionale situazione pandemica che ha caratterizzato il quinquennio 2018-2023 e che ha reso difficile il rispetto degli obblighi circa la formazione. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Corsi di aggiornamento per i tecnici competenti in acustica da 30 ore

Il D.Lgs 42/ 2017 ha istituito l'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. Secondo tale normativa, i professionisti devono partecipare a corsi di aggiornamento per almeno 30 ore nell'arco di 5 anni dalla pubblicazione dell'elenco e per ogni quinquennio successivo. La mancata adesione a tali corsi, distribuiti su almeno 3 anni porta alla sospensione temporanea dallo stesso elenco per 6 mesi.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato di gran lunga il settore, rendendo molto difficile il rispetto di questi obblighi. Proprio per questo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e alcuni Ordini territoriali hanno agito per evitare possibili sospensioni e cancellazioni dall'elenco.

Art. 12 comma 6 octies legge 18/2024

Per ulteriore chiarimento riportiamo integralmente l'articolo 12 comma 6 octies della Legge 18/2024: 6 – octies: all'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "8 anni".

Il decreto milleproroghe dilata i tempi per l'aggiornamento dei tecnici competenti in acustica: da 5 a 8 anni

In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 18/2024, l'articolo 12, comma 6-octies estende il termine di aggiornamento da 5 a 8 anni, fornendo una boccata d'ossigeno a coloro che rischiavano la sospensione e/o la cancellazione dall'elenco.

Il Vice Presidente Vicario del CNI, Remo Giulio Vaudano, ha accolto con favore questa decisione, evidenziando l'importanza di evitare gravi conseguenze per coloro che non hanno potuto completare l'aggiornamento nei tempi previsti. Parallelamente, si auspica una revisione più ampia del D.lgs. 42/2017, su cui il Consiglio Nazionale continuerà a proporre modifiche e aggiornamenti nei contesti opportuni.

Link di riferimento: <https://www.legislazionetecnica.it/11270913/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/aggiornamento-professionale-dei-tecnici-competenti-acustica>



BANDI / AVVISI

BANDI / AVVISI

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI

L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ha promosso un bando per il conferimento di borse di studio a studenti che elaborino progetti, studi di particolare interesse o lavori originali sui temi dell'inclusione connessi alla prevenzione incendi e alla gestione dell'emergenza. Sono previste due borse di studio di 1.000 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e due borse di studio di 1.000 euro per gli studenti universitari. E' ammessa la partecipazione per gruppi di studenti.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo anvfv@pec.it entro e non oltre il 31 luglio 2024.

Link di riferimento: <https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/como/viewPage.aspx?s=781&p=47102>



EDILIZIA

EDILIZIA

CAMBIO D'USO DA CASA RURALE A CIVILE ABITAZIONE IN ZONA VINCOLATA

Sentenza TAR Lazio N. 4370/2024

Il chiarimento del Tar Lazio con la sentenza n. 4370/2024 giunge quanto mai illuminante e, perché no, gradito su come intervenire e quali regole seguire nel caso si voglia effettuare un passaggio da casa rurale ad uso civile abitativo e ci si voglia trasferire in un vecchio casolare nato come abitazione connessa all'uso agricolo, senza essere agricoltori e senza modificare l'immobile con opere edilizie, in un momento in cui sempre più persone hanno voglia di fuggire dalle caotiche realtà delle città per abbracciare una vita più lenta e a contatto con la natura.

Abitare una casa agricola senza essere agricoltori costituisce cambio d'uso rilevante comportante una ristrutturazione edilizia?

Un privato che aveva deciso di utilizzare come propria abitazione un fabbricato rurale di 80 m2 senza essere un operatore nel settore agricolo e senza modificare il fabbricato stesso con nuove opere edilizie, decideva di regolarizzare il cambio d'uso, attuato senza alcun permesso, presentando una

istanza di condono edilizio (legge n. 326/2003 cd. 3° condono) al Comune per “mero cambio di destinazione d’uso (funzionale, senza opere), da casa agricola ad “ordinaria” abitazione residenziale”. Ma l’Ente territoriale rispondeva che l’area su cui insisteva l’immobile risultava gravata da vincolo paesistico ed era compresa nel perimetro di un parco, ragion per cui sarebbero stati sanabili solo interventi minori, tra i quali non sarebbe stato ricompreso quello dell’istante domanda di condono. Il ricorso al Tar era così servito.

Per il Tar Lazio il passaggio da casa rurale ad uso civile abitativo, senza opere, è paragonabile ad un riadattamento funzionale e non ad una ristrutturazione edilizia

I giudici premettono che:

- l’immobile risulta regolarmente assentito con provvedimento rilasciato al vecchioproprietario agricoltore in qualità di casa rurale;
- trattasi di condono edilizio relativo ad una porzione di un immobile (80 m2) già esistente, destinato ad abitazione del ricorrente e della sua famiglia, senza la realizzazione di alcuna opera.

Dal punto di vista paesistico ambientale, pertanto, l’impatto dell’abuso in questione sull’ambiente circostante è nullo. Per i giudici si tratta quindi di cambio d’uso meramente funzionale senza opere di un immobile ad uso abitativo-residenziale non più per una famiglia o persone dedite all’agricoltura, come in origine, ma per soggetti dediti ad altra attività:

Un cambio di destinazione d’uso quello da abitazione agricolo-rurale a residenziale, che non è affatto comparabile con quelle di diverso tipo, che non a caso implicano sempre interventi edilizi spesso cospicui, con aumento del c.d. carico urbanistico. Nel caso di specie, la casa di abitazione de qua mantiene intatta la sua consistenza e destinazione abitativa ad uso di persone, che un tempo dedite all’attività agricola, ora non lo sono più.

Né può ammettersi la conclusione che sol per un siffatto mutamento di condizione debbano essere demolite tutte le case ex agricole-rurali, che magari abbiano pure un rilievo paesistico o, comunque, rappresentino testimonianza di civiltà e di attività produttive primarie di un certo pregio.

Ne consegue che il diniego del Comune appare privo di adeguata istruttoria e motivazione.

In verità, va detto che l’immobile in questione, nella misura in cui è incluso in un piano paesistico e nel perimetro di un parco, avendo avuto nel trascorso passato destinazione agricola, può ben presentare fattezze e caratteristiche tali da meritare la preservazione.

Il cambio d’uso senza permesso da casa rurale ad uso civile abitativo, senza opere, costituisce un abuso minore

Il Tar chiarisce che:

Un condono edilizio, inerente alla perdita della condizione di ruralità dell’immobile, senza svolgimento di opere edilizie, è assimilabile ad una “depotenziata” fattispecie di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo (e, quindi, di mero riadattamento funzionale) e, dunque, ad un intervento minore sanabile, non certo ad una qualche forma preclusa dal condono di ristrutturazione edilizia e/o di altro intervento intrinsecamente non sanabile.

Il mutamento d’uso in questione, senza alcun aumento di volumetria, non può essere classificato come intervento edilizio non sanabile, in quanto l’uso sostanziale dell’immobile era ed è rimasto abitazione e il venir meno del collegamento in se stesso considerato con alcuna azienda agricola non integra gli estremi della radicale trasformazione, che caratterizza, invece, la ristrutturazione edilizia. In conclusione, il cambio d’uso in discussione non incide in alcun modo apprezzabile sul territorio, dove insiste l’immobile, che si trova in un’area completamente urbanizzata.

Il ricorso è, quindi, accolto.



ENERGIA

ENERGIA

REGOLE OPERATIVE GSE PER COMUNITA' ENERGETICHE E AUTOCONSUMO

Decreto CACER e TIAD - GSE del 23.02.2024 (G.U. 07.03.2024, n. 56)

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2024 le Regole operative del GSE che disciplinano requisiti di ammissibilità, modalità e tempistiche per l'accesso ai benefici economici a favore delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER). Le regole operative, approvate dal Dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente, fanno riferimento al Decreto CER (noto anche come Decreto CACER), il provvedimento approvato il 7 dicembre 2023 che disciplina gli incentivi per la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della missione 2, componente 2, investimento 1.2 del PNRR con due strumenti:

- un contributo a fondo perduto del 40%, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- una tariffa incentivante (in conto esercizio) dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027.

L'apertura dei portali per presentare le domande di accesso agli incentivi per le tariffe incentivanti e ai contributi PNRR è prevista per l'8 aprile 2024.

Configurazioni ammesse ai servizi e agli incentivi

Le Regole operative del GSE forniscono le indicazioni pratiche per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell'energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata.

Le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

- a. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
- b. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
- c. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
- d. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione;
- e. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- f. comunità energetica dei cittadini (CEC);
- g. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.

Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

- autoconsumatore a distanza;
- gruppo di autoconsumatori;
- CER.

Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:

- gruppo di autoconsumatori;
- CER.

Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell'appendice A delle regole.

Mentre, possono essere ammessi gli impianti di produzione ibridi e quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

Inoltre, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal decreto, gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, devono rispettare i requisiti che seguono:

- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
- essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell'Appendice D;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.

Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto/UP sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Spese ammissibili per i contributi CER in conto capitale

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice E.

Possono accedere al contributo in conto capitale gli impianti a fonti rinnovabili inseriti all'interno delle configurazioni di Gruppi di autoconsumatori e di CER ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui

Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta), con le seguenti caratteristiche:

- essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- avere potenza non superiore a 1 MW;
- disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio, ove previsto;
- disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- essere ubicati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la CER o il Gruppo di autoconsumatori;
- avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario e data di entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non successiva al 30 giugno 2026;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
5. connessione alla rete elettrica nazionale;
6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;

8. direzioni lavori, sicurezza;

9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da 6 a 9 sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Ricordiamo che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche sopradescritte.

È importante tener presente che gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

- incentivazione dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
- valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
- ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID).

Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio.

Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete.

Contributi in conto capitale per gruppi di autoconsumatori e CER

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verrà calcolato considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.

L'ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell'erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare quanto previsto nell'atto di concessione. Ricordiamo che una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l'avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE.

Dopo aver ottenuto l'Atto di concessione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l'atto d'obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale seguendo le modalità indicate di seguito.

Per impianti con potenza inferiore o uguale a 200 kW, il beneficiario:

- opzione 1: può richiedere un'anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell'atto di concessione e successivamente, può richiedere il saldo della quota residua del contributo spettante;

Per impianti con potenza superiore a 200 kW ma non superiore a 1000 kW, il beneficiario può richiedere:

- un'anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nell'atto di concessione;
- l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile, considerato come quota intermedia e, successivamente, può richiedere il saldo della quota rimanente del contributo spettante;
- il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Tali procedure possono essere avviate attraverso il Portale informatico del GSE, offrendo ai beneficiari la flessibilità necessaria per gestire al meglio i finanziamenti a loro disposizione per lo sviluppo e l'implementazione degli impianti energetici.

Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal soggetto beneficiario a partire dall'8 aprile 2024.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti, utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-07&atto.codiceRedazionale=24A01182&elenco30giorni=false

DIRETTIVA CASE GREEN

Direttiva EPBD (Testo approvato il 12.03.2024 dal Parlamento Europeo)

Nella sessione plenaria del 12 marzo 2024 e dopo un anno di trattative il Parlamento europeo con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 56 astenuti ha approvato la direttiva europea Case Green (Energy performance of building directive, Epbd). Si attende ora solo l'approvazione formale del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

La direttiva Case green fa parte del pacchetto di riforme Fit for 55 e mira a ridurre le emissioni nocive dell'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell'efficienza energetica.

Per progettare edifici ad alte prestazioni energetiche con le nuove norme sarà sempre più necessario un software termotecnico innovativo e potente, che ti offra la sicurezza di essere sempre aggiornato e di ottenere verifiche affidabili e professionali.

Indice

- Gli obiettivi della direttiva EPBD
- I macro-obiettivi
- Edifici residenziali
- Edifici non residenziali
- Obiettivo di zero emissioni (ZEmB – zero emission buildings)
- Impianti fotovoltaici
- Caldaie a combustibili fossili
- Gli immobili esclusi
- Massimo sostegno alle ristrutturazioni importanti
- Smart readiness degli edifici
- Mobilità sostenibile
- Le sanzioni previste dalla Direttiva case green
- Direttiva Case green e i bonus edilizi

Gli obiettivi della direttiva EPBD

La direttiva EPBD rappresenta una svolta significativa per le politiche energetiche comunitarie e statali. L'obiettivo della direttiva è stimolare la riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici in tutta Europa, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO₂ del parco immobiliare dei 27 Stati membri.

Nei diversi negoziati tra il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, la direttiva case green ha subito una serie di modifiche che contemplano obiettivi intermedi meno stringenti, termini più estesi e un quadro normativo meno restrittivo rispetto alla versione precedentemente approvata dal Parlamento Europeo a marzo.

Il compromesso sui target della direttiva EPBD prevede la possibilità per i Paesi membri di richiedere deroghe sugli edifici alla Commissione europea.

Inoltre, l'efficienza energetica degli edifici non sarà più valutata tramite la certificazione energetica, bensì attraverso obiettivi medi che varieranno a seconda del Paese. Questi obiettivi medi saranno definiti in base al patrimonio edilizio, al sistema nazionale di classificazione energetica e alle strategie di ristrutturazione adottate da ciascun Paese.

I macro-obiettivi

L'obiettivo delle politiche energetiche degli Stati membri è raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali; ogni paese potrà stabilire autonomamente su quali edifici concentrarsi.

Complessivamente, il 55% della riduzione dei consumi energetici deve essere ottenuto tramite la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni inferiori.

Entro il 2030, le ristrutturazioni dovranno coinvolgere il 15% degli immobili non residenziali e, entro il 2033, il 26% degli edifici di classe energetica più bassa.

Secondo le definizioni della direttiva, il 43% degli immobili meno efficienti dovrà essere riqualificato dal punto di vista energetico.

In Italia, secondo i dati Istat, vi sono circa 12 milioni di edifici residenziali. Pertanto, sarà prioritario intervenire sui circa 5 milioni di edifici con le prestazioni più scadenti, ognuno dei quali composto da una o più unità immobiliari.

Edifici residenziali

Rispetto alla prima bozza presentata lo scorso 14 marzo, l'attuale scenario richiede comunque ad ogni Stato membro dell'Unione Europea di impegnarsi nell'implementazione di un nuovo piano di riqualificazione degli edifici, adottando misure mirate a garantire una riduzione dell'energia primaria media utilizzata dagli edifici residenziali pari:

- al 16% entro il 2030;
- al 20-22% entro il 2035.

Edifici non residenziali

Entro il 2030, dovrà essere prevista la ristrutturazione degli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più basse nella misura del:

- 16% entro il 2030;
- 26% entro il 2033.

Obiettivo di zero emissioni (ZEmB – zero emission buildings)

Dovranno essere a emissioni zero:

- dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione;
- dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private.

Impianti fotovoltaici

Gli Stati membri dovranno garantire che i nuovi edifici siano "solar-ready", ovvero idonei a ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sui tetti. L'installazione di impianti di energia solare diventerà la norma per i nuovi edifici. Per gli edifici pubblici e non residenziali esistenti l'energia solare dovrà essere installata gradualmente, a partire dal 2027, laddove ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Tali disposizioni entreranno in vigore in momenti diversi a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'edificio.

Gli Stati membri saranno tenuti ad installare impianti solari secondo il seguente calendario:

- entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie utile superiore a 250 m²,
- entro il 31 dicembre 2027, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 2000 m²;
- entro il 31 dicembre 2028, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 750 m²;
- entro il 31 dicembre 2030, su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie utile superiore a 250 m²;
- entro il 2027, su tutti gli edifici non residenziali esistenti con una superficie utile superiore a 500 m² in cui l'edificio subisce un intervento che richiede un permesso amministrativo rilevante;
- entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali e su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti fisicamente agli edifici.

Caldaje a combustibili fossili

Anche sull'impiego delle caldaie alimentate da combustibili fossili, la direttiva propone una strategia graduale invitando gli Stati membri a formulare misure specifiche per facilitare questa transizione nel settore del riscaldamento e del raffreddamento.

A partire dal 1° gennaio 2025, dovranno essere sospesi i sussidi per l'installazione di caldaie autonome che funzionano con combustibili fossili.

Agli Stati membri spetta elaborare piani dettagliati per l'eliminazione graduale dell'uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l'obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.

Gli immobili esclusi

Sono esclusi dagli obblighi previsti dalla nuova Direttiva EPBD i seguenti immobili:

- edifici vincolati e protetti;
- immobili storici;
- edifici temporanei;
- chiese;
- abitazioni indipendenti con superficie < 50 mq;
- case vacanza, ovvero le seconde case occupate per meno di 4 mesi/anno;
- prevista anche la possibilità di esentare l'edilizia sociale pubblica, qualora i lavori di riqualificazione farebbero aumentare gli affitti in modo sproporzionato, rispetto al risparmio conseguibili nelle bollette energetiche.

Massimo sostegno alle ristrutturazioni importanti

Il termine di "ristrutturazione importante" fa riferimento ad un intervento di ristrutturazione a fasi che converta progressivamente edifici energivori in edifici a emissioni 0.

Gli Stati membri devono definire una "ristrutturazione importante" in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato.

La ristrutturazione importante costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio.

Smart readiness degli edifici

Ci sarà un nuovo regime comune facoltativo dell'Unione, un indicatore e una metodologia per il calcolo dello per valutare la Smart readiness degli edifici, ovvero la loro predisposizione e capacità a utilizzare le tecnologie intelligenti per adattare il loro funzionamento alle esigenze dell'occupante, in particolare per quanto riguarda la qualità ambientale interna e il comfort termico.

Il lavoro in ambito Ue sullo Smart Readiness Indicator (SRI) – l'indicatore per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici – è iniziato dal 2017 con la creazione di un consorzio di ricerca e il coinvolgimento di importanti Istituti di ricerca

Gli ambiti applicativi dell'SRI sono essenzialmente:

1. il comfort, ovvero la capacità di modificare le prestazioni dell'edificio in relazione alle esigenze degli occupanti in modo sostanzialmente automatico, assicurando il mantenimento di condizioni microclimatiche interne ideali;
2. l'efficienza energetica, ovvero la capacità di gestire in modo automatizzato gli impianti di un edificio mirando al contenimento dei consumi, attraverso il loro costante monitoraggio e la massimizzazione dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
3. la flessibilità, ovvero la capacità di un edificio di operare in un'ottica di "demand response", ovvero di adattare la quantità di energia consumata alle reali esigenze, sfruttando al riguardo anche gli input provenienti dalla rete elettrica (per esempio modulandoli sulle diverse fasce orarie);
4. l'interoperabilità, ovvero la capacità di mettere a sistema tutti gli impianti di edificio attraverso sistemi BACS avanzati in grado di gestire in modo intelligente il funzionamento complessivo dell'edificio, adattandolo agli input che provengono dall'esterno o dal suo utilizzo (nello specifico, impianti di climatizzazione, illuminazione, automazione, ventilazione, ma anche elettrodomestici e apparecchiature elettroniche connesse, ovvero tutto l'universo dell'IoT);
5. la connettività, ovvero l'essere connesso in modo efficace ed efficiente alla rete di comunicazioni e quindi all'esterno, ma anche disporre di una adeguata infrastruttura d'edificio abilitante all'adozione di qualsiasi servizio innovativo.

Mobilità sostenibile

Gli edifici non residenziali con più di cinque posti auto – di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante – dovranno garantire:

- l'installazione di almeno un punto di ricarica per ogni cinque posti auto;
- l'installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto, per consentire l'installazione in un secondo momento di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L; e
- spazi per il parcheggio delle biciclette che rappresentano almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale degli utenti degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio richiesto anche per le biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette standard;

Tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono garantire entro il 1° gennaio 2027 l'installazione di almeno un punto di ricarica per ogni dieci posti auto. Nel caso di edifici di proprietà o occupati da enti pubblici, gli Stati membri devono garantire il pre-cablaggio per almeno uno su due posti auto entro il 1° gennaio 2033. Gli edifici residenziali con più di tre posti auto – di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante – devono garantire:

- l'installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto per consentire l'installazione, in un secondo momento, di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L;
- l'installazione di almeno un punto di ricarica per i nuovi edifici residenziali, e
- almeno due spazi per il parcheggio delle biciclette per ogni unità abitativa.

Le sanzioni previste dalla Direttiva case green

La direttiva al momento non prevede sanzioni particolari per coloro che non adeguano i loro immobili ai nuovi standard entro i tempi stabiliti e non sono previste limitazioni alla vendita o all'affitto delle abitazioni per coloro che non possiedono il "bollino verde" dell'Unione Europea. Tuttavia, spetta ai singoli governi nazionali decidere quali sanzioni applicare, oltre alla perdita automatica di valore degli immobili non conformi alle normative.

Direttiva Case green e i bonus edilizi

La direttiva Case green avrà un forte impatto sui bonus per l'edilizia. Basti pensare all'ecobonus e alle agevolazioni per le caldaie, che non saranno più incentivabili dal 2025.

La direttiva stabilisce che le risorse dei paesi membri dovranno essere destinate, in via prioritaria, a interventi che garantiscano una soglia minima di risparmi.

Oltre ad ammettere tra le forme di sostegno le detrazioni e i crediti fiscali, nella EPBD si fa riferimento anche a risparmi direttamente nelle fatture dei cittadini, come lo sconto in fattura.

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-65-impianti/mailid-94291-direttiva-epbd-iv-testo-approvato-definitivo-pe-del-12-03-2024-it>

DATI AGGIORNATI INTERVENTI SUPERBONUS

ENEA – Report dati superbonus – febbraio 2024

480.815 gli edifici interessati dai lavori di efficientamento energetico, con 114 miliardi di investimenti totali; completato il 93,6% degli interventi.

È quanto emerge dal report ENEA con i dati relativi all'utilizzo del Superbonus su condomini, edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e castelli, aggiornato al mese di febbraio 2024.

Resta ancora forte, quindi, la spinta dell'incentivo, anche dopo le recenti disposizioni normative.

Report ENEA: la tipologia dei dati analizzati

A partire dal 1° settembre 2021 ENEA pubblica con cadenza mensile i dati relativi all'utilizzo del Superbonus su base nazionale e regionale: in pratica viene riportato l'ammontare del numero dei cantieri e quanti sono gli investimenti.

Si tratta di un documento estremamente utile ed interessante, soprattutto per capire quanto e dove la maxi detrazione abbia ulteriormente rilanciato il comparto delle costruzioni. Esso è articolato in 22 tabelle, di cui:

- la prima contenente i dati nazionali;
- le successive i dati per ciascuna regione;
- un'ultima tabella riepilogativa.

I dati resi noti sono:

- il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;
- il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;
- i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.

Inoltre, i dati sono specificati in riferimento ai lavori relativi a:

- condomini;
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari indipendenti;
- castelli.

Report ENEA Superbonus: dati al 29 febbraio 2024

ENEA ha aggiornato il report dei dati relativi al mese di febbraio 2024, il quale segna 7 miliardi in più rispetto al mese di febbraio. L'importo totale degli investimenti legati al Superbonus è arrivato a 114.431.124.574,79 euro, dati ben diversi rispetto ai mesi precedenti.

Dati aggiornati al mese di febbraio 2024

Stando all'ultimo aggiornamento, c'è stato un aumento di circa 7 miliardi di euro rispetto al mese di gennaio, quando sono stati registrati investimenti ammessi a detrazione pari a 114 miliardi di euro e sono state, inoltre, depositate circa 10.000 asseverazioni in più (480.815 asseverazioni) rispetto ai numeri al 31 gennaio. Nel dettaglio:

- 480.815 il numero degli edifici (ossia delle asseverazioni);
- 113.092.862.487,59 euro il totale degli investimenti;
- 111.557.714.400,40 il totale degli investimenti ammessi a detrazione;
- 114.431.124.574,79 euro il totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione.

Dati riferiti alla tipologia di immobili

Il rapporto specifica i dati relativi al numero di asseverazioni in riferimento alla tipologia di immobili per cui si registra un aumento.

In particolare, circa le percentuali di distribuzione degli investimenti, risulta che:

- i condomini hanno usufruito di una quota dell'agevolazione fiscale pari al 25,3% su tutti gli immobili ammessi;
- il 50,4% degli interventi ha interessato le unità unifamiliari (villette);
- il restante 24,3% dei lavori è stato eseguito su edifici funzionalmente indipendenti.

Superbonus condomini

Nel mese di febbraio 2024 il Superbonus condomini detiene il primato per il numero di edifici ammessi a detrazione: 121.766, la cifra legata ai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera a del D.L. 34/2020 (condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari e unico proprietario persona fisica).

In particolare, i condomini presentano:

- 121.766 il numero di edifici condominiali;
- 73.165.238.540,45 il totale degli investimenti;
- 72.640.473.840,00 totale investimenti condominiali ammessi a detrazione;
- 66.803.778.125,21 totale lavori condominiali realizzati ammessi a detrazione.

Edifici unifamiliari

- 242.377 il numero degli edifici unifamiliari;
- 28.443.928.250,57 totale degli investimenti;
- 27.665.665.535,98 totale investimenti in edifici unifamiliari ammessi a detrazione;
- 26.723.371.284,74 totale lavori in edifici unifamiliari realizzati ammessi a detrazione.

Unità immobiliari funzionalmente indipendenti

- 116.664 il numero delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
- 11.481.757.967,45 totale investimenti;
- 11.250.492.191,27 totale investimenti in unità immobiliari funzionalmente indipendenti ammessi a detrazione;
- 10.927.254.595,82 totale lavori in unità immobiliari funzionalmente indipendenti realizzati ammessi a detrazione.

Castelli

- 8 il numero di castelli;
- 1.925.806,48 totale investimenti;
- 1.068.440,51 totale investimenti in castelli ammessi a detrazione;
- 816.666,15 totali lavori realizzati in castelli ammessi a detrazione.

Si evidenzia un'agevolazione lievemente in aumento per ciascuna delle tipologie; in particolare per i condomini e, a seguire, villette e unità indipendenti.

Dati regione per regione

Nel documento sono riportati, inoltre, i dati per ciascuna regione; le prime cinque:

- Lombardia con 76.032 asseverazioni;
- Veneto con 58.187 asseverazioni;
- Emilia Romagna con 43.079 asseverazioni;
- Lazio con 37.581 asseverazioni;
- Toscana con 37.159 asseverazioni, ultima la Valle d'Aosta con solo 1.323 asseverazioni.

Rimane sempre in testa la Lombardia con oltre 20 mld di euro ammessi in detrazione, quasi il doppio rispetto agli investimenti approvati nella seconda regione in classifica (il Veneto) e ultima sempre la Valle d'Aosta.

Chiude il documento la tabella riepilogativa.

Superbonus condomini: scenari per chi ha completato il 60% entro il 31 dicembre 2023

Il D.L. 212/2023, ribattezzato "decreto salva Superbonus", introduce nuove misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 del D.L. 34/2020 allo scopo di salvaguardare i beneficiari e favorire l'avanzamento dei cantieri. I lavori terminati 31 dicembre 2023 godranno dell'agevolazione, mentre per quelli da completare nel 2024 saranno confermate le percentuali previste dalla legislazione vigente.

Tuttavia, l'art. 1 del decreto istituisce, per i cittadini con reddito inferiore a 15.000 euro, un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, purché i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento del 60% entro il 31 dicembre 2023.

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità stabilite dal Ministro dell'Economia, utilizzando le risorse residue dal fondo del 2023 che presenta una disponibilità di 16.441.000 euro.

Link di riferimento: <https://www.energiaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=649&catid=40&Itemid=649%20>



FISCALE

FISCALE

AUMENTO DELLE RITENUTE SUI BONIFICI PER BONUS FISCALI

comma 88, Legge N. 213/2023

BONUS EDILIZI: Ritenute sui bonifici in aumento dal 1° marzo 2024 di 3 punti percentuali della ritenuta d'acconto per i lavori agevolati con Superbonus e altri bonus edilizi.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23G00223/sg>

IMMOBILI E BONUS FISCALI 2024

Guida pratica – Consiglio Nazionale Notariato

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 17/2024 di conversione, senza modificazioni, del D.L. 212/2023, si è ulteriormente ridefinito il quadro normativo del Superbonus e dei bonus fiscali per l'edilizia.

Questi ultimi, salvo ulteriori proroghe normative, sono in vigore fino al 31 dicembre 2024, mentre il Superbonus e il bonus barriera architettoniche potranno essere utilizzati da condomini ed edifici con più unità immobiliari fino alla fine del 2025.

A portare qualche elemento di chiarezza in più è la nuova guida elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato che offre una sintesi aggiornata dei molteplici bonus fiscali per la casa schematizzando l'argomento sulla base degli elementi di maggiore interesse.

Troverai, ad esempio, una comoda distinzione tra:

- bonus a regime,
- bonus rafforzati,
- Superbonus e con riguardo a questi ultimi tra bonus "trainanti" e "trainanti".

Attraverso schede sintetiche, per ogni singolo bonus è proposto il confronto tra la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore, le modalità per usufruirne, senza tralasciare esempi pratici.

La guida riporta interessanti approfondimenti anche su ambito oggettivo, criteri per la cumulabilità dei bonus, sconto in fattura, cessione del credito, regolarità urbanistica e tanto altro.

Di seguito trovi un estratto della guida (utile anche come agile recap dei bonus edilizi 2024).

Immobili e bonus fiscali 2024: la guida del Notariato

Ecco in dettaglio le informazioni contenute nella Guida 2024 del Notariato e dalle Associazioni dei consumatori sui bonus fiscali per l'edilizia.

• Ecobonus

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su tutti i tipi di immobili, con particolare attenzione all'adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia.

Il bonus fa parte della famiglia ordinaria disciplinata dall'art. 16-bis del Testo Unico

Imposte sui Redditi (TUIR) e consente, in via transitoria per il 2024, un'agevolazione del 50%/65% per un importo massimo agevolabile di 96mila euro, da ripartire anch'esso in 10 quote annuali di pari importo.

La "versione SuperEcobonus" (detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025) è riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

• **Sismabonus 2024**

Prevede agevolazioni per interventi antisismici, con particolare attenzione alla sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici. La detrazione è valida fino al 31 dicembre 2024 e varia a seconda della classe sismica migliorata.

A regime prevede una detrazione del 36% per le spese documentate, con un importo massimo ammissibile di 48mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Nel 2024, è previsto un massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Se gli interventi non comportano alcun miglioramento di classe sismica, la detrazione è del 50%; con abbassamento di una classe di rischio, la detrazione è del 70%; se il passaggio è di due classi di rischio inferiori, la detrazione sale all'80%.

Mentre, per gli interventi sulle parti comuni di condomini nelle zone sismiche 1-2-3, avviati dopo il 1° gennaio 2017, che comportano una riduzione del rischio sismico, la detrazione è del 75% per un passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% per un passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione Supersismabonus (anche in questo caso riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari) copre le spese sostenute fino al 2025 nella misura del 70% nel 2024 e del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

• **Superbonus 2024**

Il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025.

• **Bonus casa**

La detrazione per la ristrutturazione edilizia, a regime del 36% fino a 48mila euro, è innalzata nel 2024 al 50% con 96mila euro. Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può arrivare fino al 75% delle spese sostenute.

• **Bonus mobili 2024**

Prevede una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è del 50% delle spese sostenute e calcolata su un totale non superiore a 5.000 € per l'anno 2024.

• **Bonus verde 2024**

Consiste in una detrazione del 36% ed è limitata a un massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo delle spese documentate sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Possono beneficiare del Bonus Verde i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi, non necessariamente il proprietario, ma anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario, i soci di cooperative e gli imprenditori individuali. Anche i familiari conviventi, i coniugi separati, i conviventi e i promissari acquirenti che soddisfano determinate condizioni possono usufruire della detrazione.

Altre schede sintetiche affrontano temi più specifici come:

- i soggetti che possono beneficiare dei Bonus fiscali per la casa;
- il Superbonus in vigore e il Superbonus cessato, la disciplina transitoria;
- ambito oggettivo del Superbonus: immobili interessati, esclusioni, fattispecie particolari, condomini e parti comuni;
- modalità operative: la disciplina per i condomini, la perdita dei benefici, la cumulabilità dei benefici;
- i bonus "acquisti" (acquisto di edifici antisismici, acquisto di posti auto e box auto, acquisto o l'assegnazione di edifici residenziali ristrutturati).

Link di riferimento: <https://notariato.it/sites/default/files/ImmobiliBonusFiscali2021.pdf>



LL.PP.

CONTRATTI DI AFFIDAMENTO SOTTO-SOGLIA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Parere N. 2316/2024

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con il parere n. 2316/2024 fornisce nuove, importanti indicazioni sulla potestà regolamentare degli enti locali in materia contrattuale.

Nel contesto specifico dei contratti sottosoglia, la definizione dei limiti dell'autonomia regolamentare diventa una questione di rilevanza fondamentale.

Il rapporto tra normativa e prassi nell'ambito dei contratti pubblici è cruciale per garantire trasparenza, efficienza ed equità nelle procedure di appalto.

Affidamento diretto sotto soglia nuovo codice appalti: l'allegato II.1

L'interrogativo principale riguarda la natura e l'ambito di competenza del regolamento previsto dall'allegato II.1 del Codice dei Contratti (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea).

L'allegato regola le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attraverso una serie di disposizioni volte a garantire trasparenza, equità e efficienza nei processi di selezione degli operatori economici e nell'esecuzione degli appalti.

Affidamento sotto soglia nuovo codice appalti: cosa possono fare gli enti locali?

Il quesito n. 2316 riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni normative relative alla potestà regolamentare degli enti locali in materia contrattuale, specialmente per quanto riguarda le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Nel dettaglio, il quesito si articola in due punti:

1. si chiede se il riferimento al "regolamento" debba essere interpretato come rientrante nella potestà normativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2000, che stabilisce le competenze legislative degli enti locali, oppure se sia da considerare nell'ambito delle competenze organizzative dell'ente, con la conseguenza che la competenza per emanare tale regolamento spetti alla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del medesimo decreto legislativo;
2. si richiede se le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 1 dell'allegato II.1 del Codice degli Appalti fissino i limiti della potestà regolamentare degli enti locali in materia di procedure sotto-soglia, oppure se gli enti locali abbiano il potere di regolamentare ulteriori aspetti delle procedure, come ad esempio l'individuazione di soglie più basse rispetto a quelle stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti, la procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, i criteri di selezione dei fornitori, eccetera. Si chiede inoltre se tali questioni possano essere lasciate alla discrezionalità del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non siano suscettibili di regolamentazione generale e astratta.

In sostanza, si tratta di chiarire se e fino a che punto gli enti locali possono regolamentare in via generale e astratta le procedure di affidamento sotto-soglia e se alcuni aspetti di tali procedure possono essere lasciati alla discrezionalità del Responsabile Unico del Procedimento.

Viene chiesto

L'art. 1 dell'allegato II.1 del Codice prevede che "le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento" relativo, nell'ambito del sotto-soglia, alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all'organizzazione dell'elenco per categoria e fascia anche ai fini dell'ap-

plicazione del principio di rotazione. Si chiede l'avviso di codesto ufficio sulle seguenti questione: a) se il riferimento al regolamento debba intendersi alla potestà normativa di cui all'art. 7 del d.lgs 267/2000, con conseguente competenza del consiglio comunale ovvero alle competenze organizzative dell'ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. 267/2000; b) se le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.1 fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sotto-soglia o, se, invece, nell'ambito di tale micro-sistema di cui alla parte I del libro II del Codice l'ente locale può esercitare il potere regolamentare o, eventualmente, la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, come ad esempio l'individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell'affidamento prevedendo l'obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all'art. 52, comma 1 del Codice, o ancora i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva; ovvero se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non sono suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.

Nuovo codice appalti e affidamenti sotto soglia secondo il MIT

La chiarezza in merito a questo aspetto è essenziale per assicurare una corretta applicazione delle disposizioni normative e per evitare ambiguità nell'interpretazione delle regole.

Il Servizio Supporto Giuridico delinea con precisione il quadro normativo, confermando la competenza del Consiglio comunale per l'adozione di regolamenti in materia di contrattualistica pubblica in base al principio di rappresentatività democratica e alla necessità di coinvolgere gli organi eletti nelle decisioni che influenzano direttamente la gestione degli appalti pubblici.

In particolare, l'articolo 1, comma 3 dell'allegato II.1 del codice comunica che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Ogni ente avrà facoltà di dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento. Per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell'art. 7 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Detti regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria; nel sotto soglia, invece, il Comune avrà di certo facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all'affidamento secondo le indicazioni del Codice.

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/03/05/AllegatiPDF/Parere_2316_2024.pdf

SUB-APPALTO E PENALI PER RITARDO CONSEGNA DELL'OPERA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Parere N. 2355/2024

Dal Servizio giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva un importante chiarimento sulla delicata questione della responsabilità delle penali per il ritardo nella consegna dei lavori in subappalto.

È l'appaltatore o il subappaltatore a dover "pagare" le conseguenze finanziarie per il mancato rispetto dei tempi previsti?

Responsabilità solidale nel subappalto e applicazione delle penali: il chiarimento del MIT

Il dilemma riguardante le penali per il ritardo nei lavori è stato portato all'attenzione del MIT da parte

di un'impresa, interessata a comprendere le implicazioni del ritardo nella consegna dei lavori da parte del subappaltatore e la suddivisione delle responsabilità con l'appaltatore principale. La richiesta riguarda la corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori.

Con il parere n. 2355/2024, l'ufficio di supporto giuridico del MIT ha trattato un quesito concernente il pagamento della clausola penale nelle ipotesi di subappalto. In particolare, viene richiesto se la penale per mancata consegna dei lavori va applicata ad entrambi i soggetti coinvolti nel ritardo oppure la penale può essere detratta solo all'affidatario in sede di certificato di pagamento, pagando comunque senza ritardo il subappaltatore e rimettendo al rapporto tra gli operatori economici la compensazione intra-subcontratto?

Si inoltra la presente richiesta in relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell'esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori atteso che, ai sensi dell'art. 119 c. 6, il subappaltatore risulta responsabile in solido con l'appaltatore. Tale richiesta viene trasmessa anche in relazione all'obbligo del pagamento diretto dei subappaltatori, nella maggioranza dei casi, previsto dal medesimo articolo comma 11. Nello specifico si chiede se:

1) la penale va applicata ad entrambi i soggetti coinvolti nel ritardo?

2) la penale può essere detratta solo all'affidatario in sede di certificato di pagamento pagando comunque senza ritardo il subappaltatore e rimettendo al rapporto tra gli operatori economici la compensazione intra-subcontratto?

Inoltre, il richiedente ha evidenziato l'art. 119 del codice appalti, che regola il subappalto e stabilisce:

- la responsabilità congiunta tra appaltatore e subappaltatore nei confronti dell'Ente Appaltante;
- la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Ente Appaltante al subappaltatore in circostanze specifiche (su richiesta del subappaltatore, se il subappaltatore è una micro o piccola impresa, in caso di inadempienza del subappaltatore).

Prima di scoprire il chiarimento del MIT, ti ricordo che stipulare un contratto di subappalto è un'operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata e professionale.

Il MIT ha chiarito che l'articolo 126 del codice appalti prevede la penalità per il ritardo nell'esecuzione degli impegni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o degli impegni contrattuali.

Nei casi in cui il Codice consente il pagamento diretto da parte dell'Ente Appaltante al subappaltatore, le penali per il ritardo dei lavori devono essere sostenute esclusivamente dal subappaltatore, attraverso una riduzione dell'importo dovuto.

Al di fuori dei casi che ammettono il pagamento diretto, sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in modo congiunto, pertanto entrambi devono sopportare le penali.

In ordine al primo quesito, si rileva che l'art. 126 del d.lgs. 36/2023 prevede che "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali". In caso di subappalto, sussiste una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ex art. 119, co. 6, d.lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, eccetto che per i casi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), d.lgs. 36/2023. Pertanto, nei casi di pagamento diretto al subappaltatore, e purché si rientri nelle citate lettere a) e c), la penale andrà applicata solo al subappaltatore; al di fuori di tale ultimo caso, la penale va applicata ad entrambi, visto il sussistere della responsabilità solidale. In ordine al secondo quesito, nel caso di pagamento diretto al subappaltatore e per le ipotesi di cui all'art. 119, co. 11, lett. a) e c), la penale va applicata mediante decurtazione da operarsi sull'importo dovuto al subappaltatore ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023; la risposta è dunque positiva.

Link di riferimento: <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2355>

APPALTI PUBBLICI SECONDO QUADRIMESTRE 2023

ANAC – Report contratti pubblici – marzo 2024

Il panorama degli appalti pubblici in Italia continua a mostrare un trend positivo nel secondo quadrimestre del 2023.

La conferma arriva dall'ANAC, che ha reso pubblico il rapporto relativo al periodo di transizione, coincidente con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 36/2023 .

Il resoconto offre una visione dettagliata della dinamica del mercato degli appalti nel secondo quadrimestre 2023 in Italia, evidenziando una crescita sostanziale e un cambiamento nelle modalità di assegnazione dei contratti pubblici.

Forniture, lavori e servizi sono aumentati rispettivamente del 28,5%, il 52,4% e il 5,5%.

Visto il trend in costante crescita nell'ambito degli appalti pubblici o dell'edilizia, è fondamentale tenersi aggiornato sulle nuove regole e opportunità.

Appalti pubblici trainati dal PNRR

Il report evidenzia la crescita, trainata evidentemente dagli appalti del PNRR, rispetto al primo quadrimestre del 2023, si registra un aumento, a livello di importo, delle forniture di circa +35,4% (forniture che rappresentano circa il 34% dei circa 117,6 miliardi complessivi), un aumento dei lavori di circa +44% (lavori che rappresentano circa il 34% dei 117,6 miliardi complessivi e che nei quadrimestri maggio-agosto 2022 e settembredicembre 2022 hanno fatto registrare, con circa 51,6 miliardi e 46,0 miliardi di importo, i valori più alti di sempre) e un importante aumento dei servizi del +58,6% (che in questo quadrimestre rappresentano circa il 32% degli 117,6 miliardi complessivi).

Rispetto al quadrimestre dell'anno precedente, è stato registrato un aumento delle procedure nei settori delle forniture e dei lavori che aumentano rispettivamente del +53,1% e del +30,8%, e un aumento più contenuto nel settore dei servizi che si incrementano del +9,5%. A tale aumento del numero di procedure corrisponde, a livello di importo, un importante aumento delle forniture e dei servizi che crescono rispettivamente del +30,4% e +50,8%.

L'ANAC sottolinea che tale aumento del valore dei servizi è dovuto non solo all'incremento del numero di procedure, come nel caso delle forniture, ma anche da importanti appalti effettuati da comuni o centrali di committenza nel settore dei trasporti ferroviari o relativamente a concessioni su servizi di distribuzione e trasporto di gas naturale o concessione su servizi e gestioni impianti di termovalorizzazione.

Appalti pubblici 2024: l'andamento dei settori speciali

Per quanto riguarda i settori speciali, notiamo un rilevante aumento per gli affidamenti diretti: +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9% (tale crescita è dovuta, principalmente, da circa trenta appalti in ambito ferroviario svolti dalla Rete Ferroviaria Italiana per un totale di circa 2,2 miliardi). Mentre si ha una concreta flessione del -52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara.

L'analisi comparata per procedura di scelta del contraente mostra un notevole aumento nelle procedure ristrette e negoziate, sia previa che senza pubblicazione del bando, mentre si registra una lieve flessione delle procedure aperte. Nei settori speciali, gli affidamenti diretti rappresentano un aumento significativo, insieme alle procedure ristrette, mentre si osserva una flessione nelle procedure negoziate previa pubblicazione di gara.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/rapporti-quadrimestrali-sul-mercato-dei-contratti-pubblici-2023>

EQUO COMPENSO SERVIZI TECNICI

Delibera ANAC N. 101 del 28.02.2024

Con la delibera 101/2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) affronta la questione dell'applicazione dell'equo compenso nei contratti pubblici con particolare riferimento alla loro certificazione, al ribasso e all'eterointegrazione dei bandi.

L'ANAC sull'equo compenso nei lavori pubblici

Nel caso preso in esame, l'istante (che costituisce uno dei concorrenti non aggiudicatari dell'affidamento di servizi di direzione lavoro e coordinamento) chiede all'ANAC di esprimere un parere sulla legittimità dell'esclusione dalla gara di tutte le altre imprese concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si porrebbe in violazione della normativa sull'equo compenso di cui alla Legge 49/2023.

Inoltre, l'istante, sostiene di essere l'unico ad aver offerto una percentuale di ribasso che non intaccava il compenso professionale.

In opposizione, la società (aggiudicataria del contratto) contesta questa ricostruzione, evidenziando che la *lex specialis* della gara non specificava restrizioni riguardo alla formulazione del ribasso. Inoltre, la società-concorrente argomenta che il finanziamento del contratto attraverso fondi del PNRR giustifica l'applicazione delle normative previste dal D.lgs 50/20216.

L'ANAC ritiene che la stazione appaltante abbia esercitato legittimamente la sua discrezionalità in coerenza con i principi di cui agli articoli 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D. lgs 36/2023, selezionando l'ultima delle possibili opzioni di applicazione dell'equo compenso ai contratti pubblici, come individuate dalla stessa ANAC nel bando tipo 2/2024 e oggi, per quanto finora detto, tutte valide e percorribili, e cioè:

- Opzione 1: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
- Opzione 2: procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'importo a base d'asta è limitato alle sole spese generali;
- Opzione 3: inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara.

Nella delibera è evidenziato che:

L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla Legge 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Insomma, il meccanismo dell'etero-integrazione del bando di gara, inteso nel senso che, pur in assenza di qualsivoglia richiamo alle disposizioni di legge, le cause di esclusione, se esistenti, devono trovare applicazione, non potrebbe funzionare, o perlomeno risulterebbe insufficiente, in assenza di dette chiare indicazioni normative in merito.

In pratica, l'ANAC, dopo aver sollecitato più volte il governo a fornire indicazioni chiare sul mercato riguardo all'equo compenso, data l'incertezza normativa che potrebbe causare aumenti significativi nei contratti pubblici e una proliferazione di controversie legali, ha ritenuto legittimo che una stazione appaltante eserciti la propria discrezionalità omettendo l'esclusione dalla gara delle imprese concorrenti che abbiano proposto ribassi suscettibili di ridurre il compenso professionale.

In presenza di un quadro normativo poco chiaro riguardo all'equo compenso, l'azienda banditrice della gara in esame ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con quanto stabilito dal nuovo codice appalti non applicando la disciplina dell'equo compenso.

In questo contesto normativo complesso, emerge la necessità di una chiara certificazione dei contratti, che tenga conto degli aspetti legati all'equo compenso.

CNAPPC: applicazione dell'equo compenso nelle gare pubbliche è in corso

Secondo il CNAPPC "la delibera non può essere applicata per analogia a altre situazioni e per i bandi che applicano il nuovo Codice appalti e che ha, quindi, efficacia, temporalmente e esclusivamente, per il caso di specie. E non potrebbe essere diversamente, considerato che non potrebbero

essere introdotte interpretazioni che non tengano conto sia del nuovo regime normativo, sia del valore e della complessità del lavoro svolto dai professionisti nella attività di progettazione nelle gare pubbliche, e dei relativi costi che occorre sopportare”

Si tratta, pertanto, di un caso specifico, che riguarda un determinato provvedimento di aggiudicazione, che l'operatore economico aveva ritenuto poter essere illegittima; in buona sostanza ANAC ha ritenuto che quello specifico bando potesse ritenersi legittimo, e che la non applicabilità nella specie dell'equo compenso non potesse in ogni caso mutare l'esito della gara, in virtù del punteggio attribuito alle offerte tecniche dei partecipanti.

“L'Equo compenso – dichiara il presidente Massimo Crusi – rappresenta un principio fondamentale per garantire la qualità e l'innovazione nell'ambito dell'architettura e della progettazione, e la delibera dell'Autorità non compromette affatto questa esigenza. Il nostro impegno – conclude il CNAPPC – è non solo quello di monitorare l'applicazione della Legge sull'Equo compenso, ma anche quello di collaborare con le Istituzioni per trovare soluzioni che rispettino i diritti e la dignità della nostra professione garantendo al contempo la qualità e l'efficienza del settore delle Opere Pubbliche”

“Appreziamo che le stazioni appaltanti e i RUP – conclude il presidente – stiano applicando l'Equo compenso senza che stia determinando criticità nel settore. La strada è ormai tracciata ed il nostro auspicio è che venga ampliata la platea della sua applicazione per favorire, nell'interesse generale, la qualità delle Opere pubbliche. Auspicio che è rivolto a quelle stazioni appaltanti che ancora non si attengono alla nuova disciplina.”

L'Osservatorio On Sai/Cresme ha condotto un'analisi sulle gare di progettazione – comprensive della fase di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori, del coordinamento per la sicurezza e dei collaudi – bandite tra luglio 2023 e i primi giorni di marzo 2024.

L'analisi, svolta sull'equa remunerazione, ha interessato complessivamente il 34,2% delle gare (94 su 275) e il 21,2% degli importi (pari a 77,56 milioni su 366,3 milioni). Ancora più significativo è l'andamento emerso dall'analisi mensile: l'adozione dell'equo compenso ha mostrato una crescita robusta fino al periodo novembre-gennaio, seguito da un calo successivo.

Nel dettaglio, la percentuale di gare che hanno previsto l'equo compenso è salita progressivamente fino al 58,3% nel gennaio 2024, per poi ridursi al 38,9% a febbraio e al 39,1% a marzo (solo per i primi 12 giorni). In termini di importi, il picco è stato raggiunto a novembre 2023, con il 56,1%, ma è diminuito costantemente raggiungendo il 30,1% a dicembre, il 25,7% a gennaio 2024, il 19,8% a febbraio, per poi risalire solo a marzo con il 21,5% (dati parziali).

Cos'è l'equo compenso e come si calcola nelle gare pubbliche?

L'equo compenso – disciplinato dalla Legge 49/2023 Legge 49/2023 – rappresenta il principio secondo il quale la retribuzione ricevuta da un professionista per il servizio reso deve essere equa e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché alla natura e alle caratteristiche della prestazione professionale, conformemente ai compensi previsti.

Per ulteriori approfondimenti leggi anche:

Equo compenso: cosa prevede la legge Lo studio del Consiglio Nazionale Ingegneri ha esaminato l'equo compenso nei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023 ricordando il principio secondo il quale il compenso del professionista non può essere ribassato e l'offerta più vantaggiosa deve basarsi solo su criteri qualitativi e prezzo fisso.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202964/Parere+di+Precontenzioso+n.+101+del+28+febbraio+2024.pdf/b9b6ad1c-6299-ebf6-fe1f-c0d15ad2b6f5?t=1710155966683>



SICUREZZA

MUD 2024 – MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

D.P.C.M. 26 gennaio 2024 (G.U. N. 52 del 02.03.2024)

Sabato 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 26 gennaio 2024 il quale comunica la data ultima entro cui presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per tutte le attività riferite all'anno 2023.

Ricordiamo che la legge 70/1994 prevede precisi obblighi per comunicazione, dichiarazione di denuncia, di notificazione, resi noti tramite il MUD. La comunicazione ambientale è particolarmente importante, soprattutto per le sanzioni previste in caso di inottemperanza. I soggetti che procedono con il tardivo adempimento sono puniti con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 €.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale così come il verbale dei materiali e manufatti sono degli adempimenti che enti e imprese devono presentare.

Cos'è il Modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Il MUD è un modello unico di dichiarazione ambientale istituito con la legge n. 70/1994, attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione.

A cosa serve il MUD

Il MUD consente di raccogliere i dati sui rifiuti prodotti da imprese ed enti. È utile per controllare le diverse fasi della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, fino al recupero. L'adempimento garantisce trasparenza nelle attività e la salvaguardia del territorio. In parole povere, ogni anno, enti ed imprese si trovano a redigere quanti e quali rifiuti hanno prodotto o gestito nell'anno precedente. Il decreto contiene i modelli, le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

1. comunicazione rifiuti;
2. comunicazione veicoli fuori uso;
3. comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
4. comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione:

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni industriali;
 - lavorazioni artigianali;
 - fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
 - fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi;
 - fosse settiche e retti fognarie;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell'art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all'obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Dichiarazione MUD: come si presenta

La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato, per via telematica, un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

MUD: scadenza 2024

In base a quanto stabilito dall'art. 6 della Legge 70/1994, il termine ultimo per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione; pertanto, la presentazione del MUD per l'anno 2024 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024.

Modello MUD non richiesto per i rifiuti edili non pericolosi

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota del 8 aprile 2016, ricorda che sono esclusi da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) tutti i rifiuti non pericolosi – indipendentemente dal Codice CER Rifiuti – che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

La nota ISPRA stabilisce infatti che si possono comprendere nelle tipologie di rifiuti escluse dall'obbligo di MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) anche quelle tipologie di rifiuti non appartenenti/attribuibili al Capitolo CER 17 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti ma che sono funzionali all'attività di costruzione e demolizione svolta in cantiere come, ad esempio, i rifiuti di imballaggio Capitolo CER 15 01:

- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi di vetro

- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

La nota ISPRA chiarisce inoltre che l'esclusione riguarda i soli rifiuti non pericolosi che sono prodotti in cantiere a seguito delle attività di costruzione e demolizione.

Inoltre, le imprese edili sono escluse dall'obbligo di tenuta del registro di carico-scarico (previsto dall'art. 190 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) se in cantiere, a prescindere dal numero dei propri dipendenti, si producono rifiuti non pericolosi.

Diversamente se l'impresa dovesse produrre rifiuti non pericolosi in un luogo diverso dal cantiere e, quindi la produzione dei citati rifiuti non pericolosi non possa essere attribuibile all'attività di costruzione e demolizione, (ad esempio si producono rifiuti non pericolosi nell'officina privata ove avviene la manutenzione ordinaria del parco veicolare), detti rifiuti di imballaggio non pericolosi provenienti ad esempio da contenitori in cartone dei filtri olio, aria o gasolio, pezzi meccanici ecc., devono essere registrati sul registro di carico e scarico rifiuti e comunicati annualmente alla CCIAA con apposito MUD.

Diversamente e indipendentemente dal luogo di produzione, tutti i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti di manufatti in cemento-amianto, terre contaminate, accumulatori, olio e filtri esausti, ecc...) soggiacciono all'obbligo di registro di carico/scarico, MUD e RENTRI.

Link di riferimento: <https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-lan-no-2024#:~:text=52%20del%20%20marzo%202024,dichiarazioni%20riferite%20all'anno%202023.>

REGOLAMENTO F-GAS PER L'USO DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

Nuovo Regolamento (UE) 2024/573

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 "F-Gas" che aggiorna il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il presente regolamento stabilisce nuove norme in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprendono l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate.

Cosa sono gli F-Gas e come vengono impiegati in edilizia

Il termine F-Gas deriva dal nome gas fluorurati, ossia gas artificiali che non si trovano in natura, ma che vengono generati solo dalle attività umane.

I tre tipi principali di gas fluorurati:

- idrofluorocarburi (HFC);
- perfluorocarburi (PFC);
- esafluoruro di zolfo (SF6).

In particolare, gli idrofluorocarburi (HFC) sono utilizzati negli impianti di refrigerazione, di condizionamento e nelle pompe di calore, ma anche come agenti espandenti per schiume e negli estintori. I gas fluorurati sono potenti gas serra, con un effetto di riscaldamento globale fino a 23.000 volte maggiore dell'anidride carbonica e le loro emissioni sono in forte aumento.

Per questo motivo, nel caso degli impianti di raffrescamento sono previsti specifici controlli per monitorarne le perdite in atmosfera.

Il Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014, aggiornato dal nuovo Regolamento F-Gas, prevedeva regole molto stringenti su:

- gestione dei controlli delle perdite;
- certificazione delle persone fisiche;
- restrizioni all'immissione in commercio dei gas;
- divieto di immissione in commercio.

Ad ogni gas refrigerante corrisponde un valore GWP (dall'inglese global warming potential), necessario a calcolare la quantità di CO2 emessa e, quindi, l'incidenza sull'effetto serra. Facendo un esempio, il gas R-32 ha un GWP di 675, quindi ogni kg di gas causa 675 kg di CO2.

La gestione degli interventi relativi ad impianti che contengono F-Gas deve essere affidata ad impre-

se con personale qualificato.

I soggetti che si occupano di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento hanno l'obbligo di certificazione.

Cosa prevede il nuovo Regolamento F-Gas

Il provvedimento si applica:

- all'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro (cloro) fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze.
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Il Regolamento (UE) 2024/573 prevede:

- nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- nuove condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- nuove condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

In particolare, l'art. 8 stabilisce che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.

L'obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature fisse:

- a. circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
- b. apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
- c. apparecchiature di protezione antincendio;
- d. commutatori elettrici.

Ricordiamo che il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, in attuazione al Regolamento (UE) 517/2014, prevede:

- un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas;
- una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

Sono tenute all'iscrizione gli operatori che fanno attività di installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento, controllo delle perdite da apparecchiature e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti F-GAS.

Trattamento degli F-Gas nelle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie

Dal 1° gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che, durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di:

- pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1,
- schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se il recupero delle schiume non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente

redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

Altre misure e scadenze del Regolamento F-Gas

- dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione.
Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore.
Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori).
Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore;
- estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore.

Link di riferimento: [https://www.mase.gov.it/pagina/regolamento-ue-2024573-sui-gas-fluorurati-effetto-sera-che-modifica-la-direttiva-ue#:~:text=Il%20nuovo%20Regolamento%20\(UE\)%202024,naturali%20e%20a%20basso%20impatto%20climatico](https://www.mase.gov.it/pagina/regolamento-ue-2024573-sui-gas-fluorurati-effetto-sera-che-modifica-la-direttiva-ue#:~:text=Il%20nuovo%20Regolamento%20(UE)%202024,naturali%20e%20a%20basso%20impatto%20climatico).

CERTIFICAZIONE CONTRATTI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro N. 694/2024

Nel contesto della vigilanza e sicurezza sul lavoro, emerge una crescente attenzione alle problematiche legate agli ambienti confinanti e ai rischi di inquinamento. La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro ha ricevuto richieste di chiarimento riguardo all'obbligatorietà della certificazione dei contratti, in linea con il D.P.R. n. 177/2011, per il personale impiegato in tali settori.

Richieste che sono state prontamente soddisfatte dall'Ispettorato nazionale per il lavoro (INL) con la nota n. 694/2024.

La nota INL n. 694/2024 sulla certificazione dei contratti per il personale impiegato in ambienti confinati sospetti di inquinamento

Prima di tutto, l'INL sottolinea che il D.P.R. n. 177/2011, recependo disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 (testo unico della sicurezza), introduce norme volte a qualificare imprese e lavoratori operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti. Tale decreto richiede che l'attività lavorativa in tali contesti sia svolta solo da imprese o lavoratori autonomi che soddisfino specifici requisiti di sicurezza.

Tra i requisiti previsti, vi è l'obbligo di avere personale con almeno 3 anni di esperienza relativa a lavori in ambienti confinanti o sospetti di inquinamento. Tale esperienza deve essere posseduta dai lavoratori che svolgono funzioni di preposto e deve essere supportata da un contratto di lavoro certificato ai sensi del d.lgs. n. 276/2003.

La citata disposizione impone dunque alle imprese l'obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato. Nella nota viene specificato che:

- qualora l'impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, allora l'impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003;

- nel caso in cui l'impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato all'appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.

L'INL specifica ulteriormente (nota n. 1937/2024) che al fine di non sovraccaricare l'attività delle Commissioni di certificazione, nell'attesa di ulteriori sviluppi, vada adottata l'interpretazione “letterale” dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del d.lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Chi emette la certificazione?

La certificazione dei contratti è fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza del lavoro svolto. Essa assicura che il personale abbia l'esperienza necessaria e che i contratti rispettino le normative di sicurezza vigenti. Anche nel caso di appalti, la certificazione è obbligatoria per il personale impiegato. Viene chiarito nella nota che l'organo di certificazione dipende dal luogo in cui viene svolta l'attività. Soggetti competenti come gli Ispettorati del lavoro o gli enti bilaterali regionali possono emettere certificazioni a livello territoriale, mentre le Università o le Fondazioni Universitarie possono certificare a livello nazionale.

Infine, la Commissione di certificazione non si limita a verificare la conformità organizzativa, ma analizza anche le tipologie contrattuali dei lavoratori, il possesso del DURC da parte delle imprese e l'applicazione del CCNL, assicurando una valutazione completa e accurata.

In conclusione, la certificazione dei contratti rappresenta un passo cruciale per garantire la sicurezza e la qualità del lavoro svolto in ambienti a rischio, contribuendo a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire incidenti sul lavoro.

Link di riferimento: https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/inl-nota-n-694-2024-certificazione-dei-contratti-per-lavori-adibiti-ad-ambienti-confinati-rischio-inquinamento.pdf

PRIORITÀ MISURE DI SICUREZZA COLLETTIVE SU QUELLE INDIVIDUALI

Sentenza della Corte di Cassazione N. 48046/2023

Lavorare per vivere, o vivere per lavorare? Una bella domanda che forse tutti, ad un certo punto della vita, ci siamo posti. Ma ben crediamo che questa volta ragione e cuore siano stati sempre d'accordo sull'unica risposta giusta. Lavorare per vivere dovrebbe essere alla base dell'impegno sacrosanto garantito in ogni ambito e luogo di lavoro, perché il lavoro non dovrebbe mai uccidere o avvilire, ma sempre nobilitare e rendere libere le persone.

Oggi, l'argomento sicurezza nel lavoro riveste una priorità di sommo rilievo, soprattutto in tempi in cui si è giunti a possedere benessere e mezzi tecnologici che fino a qualche anno fa potevamo solo immaginare, per cui se sei un datore di lavoro o un tecnico valuta strumenti appropriati per la sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro che possano valorizzare la tua professionalità a vantaggio del benessere di chi lavora con te.

La domanda che ci si pone in questo articolo è dunque se nell'ambito delle misure di prevenzione collettive o individuali ci sia una norma che faccia prevalere le une sulle altre.

Parleremo quindi di sicurezza nei cantieri e dell'importanza delle misure di prevenzione attraverso preziosi ed utili chiarimenti che ci giungono dalla Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 48046/2023.

Rischio caduta dall'alto e misure di protezione collettive e individuali. Quali delle due devono prevalere?

Il tribunale prima e la Corte d'Appello in seguito condannavano il titolare di una ditta subappaltata e il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori a causa della caduta dall'alto di un operaio (affidato alla ditta in questione da quella principale) durante i lavori di impermeabilizzazione di una copertura.

In particolare, succedeva che l'infortunato cascava accidentalmente su uno dei numerosi lucernari

presenti sul tetto, che, infrangendosi, lasciava precipitare rovinosamente l'operaio nel vano sottostante per un'altezza di circa 4 metri.

E qui si innescava tutta una diatriba sulla circostanza che l'operaio infortunato non si fosse, per sua scelta incauta, preventivamente agganciato alla linea vita fatta predisporre sul tetto dalla ditta imputata, e che contemporaneamente, non fossero state predisposte adeguate protezioni di sicurezza collettiva.

Infatti il tribunale (si legge nella sentenza) a condanna degli imputati, sosteneva che a torto fosse stata accordata priorità all'attuazione di misure di sicurezza individuali (imbragamento alla linea vita) anziché, come prescritto, di misure di protezione collettiva; nel caso specifico sarebbe stato possibile elidere il rischio di caduta mediante la predisposizione di reti di sicurezza sottostanti ai lucernari, l'applicazione di parapetti provvisori e l'eventuale utilizzo di ponteggi.

La questione arrivava, infine, su tavolo della Corte di Cassazione.

La Cassazione sulle disposizioni del testo unico della sicurezza in merito alla priorità delle misure di prevenzione collettive

Gli ermellini ricordano che la gestione del rischio di caduta dall'alto è affidata dalla legge D.Lgs. n. 81/2008) a due principali forme di presidio: collettivo e individuale:

- la prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111, comma 1, lett. a); la ratio di tale indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto e a dispetto del fatto che il lavoratore abbia imprudentemente ommesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale;
- la seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (art. 111, comma 2); è, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro. Un'altra disposizione prevede che il datore di lavoro possa disporre l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili (art. 111, comma 4); tale disposizione rafforza l'indicazione iniziale circa la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.

La Cassazione specifica che:

L'obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato da legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta (art. 111, comma 5); ne consegue che (nel caso in esame): nell'ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti doveva, dunque, essere valutata la responsabilità colposa dell'imputato per l'omissione di cautele atte a minimizzare il rischio di caduta.

Dalla disposizione contenuta nell'art. 111, comma 6, del testo sulla sicurezza, si desume, altresì, che solo l'esecuzione di lavori di natura particolare può giustificare l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute che, in ogni caso, dovrà essere immediatamente ripristinato una volta terminato il lavoro di natura particolare.

Perché le norme di sicurezza collettiva sono da considerarsi prioritarie

L'intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota indica, dunque, che i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l'adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura.

A parere degli ermellini: la Corte territoriale ha fatto quindi corretta applicazione del principio [...] secondo cui in tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 111 è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare

anche in caso di omesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale. Quindi, nel caso il lavoratore, per qualunque motivo non adoperi i dispositivi di sicurezza individuale (DPI), deve comunque poter essere tutelato dai dispositivi di protezione collettiva. In conclusione, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto, in particolare, che il legale rappresentante della ditta (società che aveva in subappalto le opere edili e presso la quale era distaccato l'infortunato) era tenuto a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro dei lavoratori presso di lui distaccati da altra ditta. Pertanto, non solo avrebbe dovuto verificare il puntuale rispetto delle normative prevenzionali correlate alle lavorazioni a lui commissionate ma, in caso di riscontrata inidoneità o mancanza, avrebbe avuto il preciso obbligo di segnalarne la necessità ed in ogni caso di preten-derne l'installazione. Il ricorso, per tali motivi, è dichiarato inammissibile.

Link di riferimento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=31084:cas-sazione-penale,-sez-4,-04-dicembre-2023,-n-48046-sicurezza-dei-lavori-in-quota-le-misure-di-protezio-ne-collettiva-vanno-adottate-in-via-prioritaria-rispetto-a-quelle-di-protezione-individuale&catid=17&Itemi-d=138#:~:text=dicembre%202023%2C%20n.-,48046%20%2D%20Sicurezza%20dei%20lavori%20in%20quota%3A%20le%20misure%20di%20protezione,a%20quelle%20di%20protezione%20individuale&text=Occorre%2C%20invero%2C%20rammentare%20che%20la,di%20presidio%3A%20collettivo%20e%20individuale.



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

PROROGA SEMPLIFICAZIONI SPETTACOLI DAL VIVO

L. 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024)

E' stata pubblicata la legge di conversione 23.02.2024, n. 18, di conversione del decreto milleproroghe 2024, che, all'art. 7 comma 5, ha confermato la proroga al 31.12.2024, con importanti modifiche, delle semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già previste dalla legge 11.09.2020, n. 120.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musicali nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 1.00 DEL GIORNO SEGUENTE, destinate ad un massimo di DUEMILA SPETTATORI, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/28/24G00033/sg>

SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI NELLE GALLERIE FERROVIARIE

Disegno di legge 1086 Trasmesso dalla Camera il 27 marzo 2024

Il Ministro delle Infrastrutture ha presentato un disegno di legge in cui, all'art. 19, è previsto che <<in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 metri delle squadre di soccorso e dei Vigili del fuoco, mediante la predisposizione di idonei mezzi, attrezzature e dotazioni specialistiche.

A tal fine i gestori predispongono, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei Vigili del fuoco. Di tale programma i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali>>.

La previsione normativa è da aggiungere all'art. 13, comma 17-bis, del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla L. 26.02.2021, n. 21, che già prevede l'approvazione di apposite linee guida finalizzate a garantire un adeguato livello di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione, anche ai fini antincendio.

Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l'attività n. 80 del D.P.R. 151/2011 ed è attualmente prevista la proroga al 31 dicembre 2024 per il completamento dell'adeguamento antincendio delle gallerie ferroviarie.

Link di riferimento: <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1435>